



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10862 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Fabio Arnaldo Ettore Accardi, Catalda Battiato, Carmela Blanco, Giovanna Berizzi, Pietro Cavallaro, Maria Carmela Coscia, Mascia Cusenza, Monica Di Mauro, Massimo Di Natale, Massimo Franco, Emanuela Gallo, Salvatore Giustiniani, Paola Liparoto, Natascia Lo Nigro, Giordano Otello Marilli, Caterina Rita Motta, Giorgio Narbone, Vincenzo Fabrizio Nicolosi, Simona Pappalardo, Salvatore Pasquale, Concetta Maria Patrizia Privitera, Gaetano Saitta, Loretta Salvaggio, Isabella Simeone, Samantha Tarquinio, Giuseppina Torre, Giacoma Antonella Trovato, Laura Damo, Caterina Festa, Anna Maria Nunzia Pappalardo, Maria Grazia Pierluca, Maria Sebastiana Leotta, Anna Maria Lo Bue, Valentina Platania, Franca Maria Branca, Agata Foresta, Filippa Vicari, Concetta Venezia, Fiorella Silvestri, Elisa Lanza, Nicola Fernando Gumina, Maria Daniela Pappalardo, Fausto Senia, Luigi Bellassai, Cinzia Melfa, Tania Maria Grazia Pagliaroto, Francesca Sgandurra,

Fulvia Bradassi, Benedetta Salamone, Roberto Castiglione, Paola Cacciotti, Margherita Lombardi, Ornella Riciniello, Serena Cortecci, Antonina Spitale, Natale Di Bartolo, Salvatore Fricano, Concetta Garofalo, Giuseppa Manfrè, Marianna Domenica Piazza, Giuseppa Provino, Paolo Sanzaro, Maria Grazia Condello, Ivana Bellantoni, Maria Costanzo, Mafalda Pollidori, Maria Angela Li Rosi, Anna Maria Esposito, Giuseppe Pietro Almirante, rappresentati e difesi dagli avvocati Dino Caudullo, Salvatore Marco Spataro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Marche, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Usr Sicilia, Usr Marche, Usr Lombardia, Usr Friuli Venezia Giulia, Usr Lazio, Usr Toscana, Usr Campania, Usr Piemonte, Usr Veneto non costituiti in giudizio;

nei confronti

Giuseppina Florio non costituito in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

“Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali.” nella parte in cui, all'art. 6 comma 8, prevede che “sulla base delle risultanze della prova preselettiva sono ammessi a sostenere la prova scritta, di cui all'art. 8, n. 8700 candidati”, nonché coloro che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello

del candidato collocato nell'ultima posizione utile” senza prevedere l'ammissione alla prova scritta, in ogni caso, dei candidati che abbiano conseguito un punteggio pari ad almeno

60/100, equivalente alla sufficienza (6/10);

2) del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca n. 138 del 3.08.2017, nella parte in cui, art.8 comma 2, dispone che “Sulla base delle risultanze della prova preselettiva, alla prova scritta di cui all'articolo 10 è ammesso un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti disponibili per il corso di formazione dirigenziale di cui all'articolo 4, comma 5. Sono, altresì, ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile”, senza prevedere l'ammissione alla prova scritta, in ogni caso, dei candidati che abbiano conseguito un punteggio pari ad almeno 60/100, equivalente alla sufficienza (6/10);

3) del decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Direttore Generale per il Personale Scolastico n.1259 del 23.11.2017 e del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca n. 138 del 3.08.2017, nella parte in cui, rispettivamente all'art.6 comma 6 ed all'art.8 comma 8, prevedono che “Ai fini dell'ammissione alla prova scritta, alla prova preselettiva è attribuito un punteggio massimo di 100,0 punti, ottenuti sommando 1,0 punti per ciascuna risposta esatta, 0,0 punti per ciascuna risposta non data e sottraendo 0,3 punti per ciascuna risposta errata”.

4) dei provvedimenti di non ammissione dei ricorrenti alle prove scritte del concorso di cui al D.D.G. n.1259 del 23.11.2017 e dei relativi verbali, di cui si sconsigliano gli estremi;

5) delle graduatorie dei candidati ammessi alle prove scritte del concorso di cui al D.D.G. n.1259 del 23.11.2017 pubblicate dagli UU.SS.RR. Sicilia, Marche, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Toscana, Campania, Piemonte, Veneto nella parte in cui non risultano inseriti i ricorrenti;

6) di ogni altro atto e provvedimento, antecedente, susseguente o connesso ai provvedimenti sopra impugnati, comunque pregiudizievole per i ricorrenti, ivi compreso, ove occorra, l'archivio dei quesiti di cui all'art.6 comma 4 del bando.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ACCARDI FABIO ARNALDO ETTORE il 6\6\2019 :

PER L'ANNULLAMENTO

ed adozione delle misure cautelari più idonee alla tutela dei ricorrenti, ivi compresa l'ammissione con riserva alle prove d'esame

1) decreto del Capo dipartimento del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per il personale scolastico del Miur n.395 del 27.03.2019, di pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale del Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali indetto con D.D.G. n.1259 del 23.11.2017;

2) dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale del Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali indetto con D.D.G. n.1259 del 23.11.2017, pubblicato con il decreto sub 1) impugnato, nella parte in cui non risultano inseriti i ricorrenti;

3) decreto del Capo dipartimento del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per il personale scolastico del Miur n.395 del 27.03.2019 nella parte in cui, art.2 comma 2, prevede che “I candidati che hanno partecipato alla prova scritta per effetto di provvedimenti cautelari monocratici o collegiali che non sono stati successivamente confermati dal T.A.R. o dal Consiglio di Stato non sono ammessi a partecipare alla prova orale”;

4) dei giudizi di non ammissione dei ricorrenti alla prova orale;

5) dei verbali relativi alla valutazione delle prove scritte svolte dai ricorrenti e delle relative griglie di valutazione, nella parte in cui viene attribuito un punteggio

complessivo inferiore a 70/100;

6) dell'avviso recante "Rinvio del diario della prova scritta del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, per i soli candidati della Regione Sardegna" pubblicato in GU n.89 del 09.11.2018, nella parte in cui non ha disposto il rinvio della prova scritta anche per tutte le altre regioni;

7) del Decreto direttoriale n.1259 del 23.11.2017 nella parte in cui, all'art.8 comma 8, prevede che "A ciascuno dei cinque quesiti della prova scritta non espressi in lingua straniera, la Commissione del concorso attribuisce un punteggio nel limite massimo di 16 punti. A ciascuno dei quesiti in lingua straniera la Commissione attribuisce un punteggio nel limite massimo di 10 punti, 2 per ciascuna risposta corretta. Il punteggio complessivo della prova scritta è dato dalla somma dei punteggi ottenuti in ciascuno dei sette quesiti. I candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti superano la prova scritta e sono ammessi a quella orale" e del corrispondente art.12 comma 2 del DM 3.08.2017 n.138 e non prevedono, in ogni caso, il superamento della prova scritta da parte dei candidati che abbiano conseguito nei 5 quesiti a risposta aperta non espressi in lingua straniera la votazione di almeno 56/80, corrispondente a 70/100.

8) di ogni altro atto e provvedimento, antecedente, susseguente o connesso ai provvedimenti sopra impugnati, comunque pregiudizievole per i ricorrenti, ivi compresi i tutti i verbali della Commissione esaminatrice e delle sottocommissioni, nonché, ove occorra:

- la nota Miur n.41127 del 18.09.2018 recante le indicazioni relative allo svolgimento della prova scritta computerizzata, anche laddove non disciplina le modalità di somministrazione ai concorrenti e svolgimento della "prova scritta computerizzata" e, in ogni caso, nella parte in cui non fornisce istruzioni circa il funzionamento del software attraverso il quale detta prova sarebbe stata somministrata e non indica/chiarisce la necessità, per non perdere le risposte elaborate, di salvare queste ultime, una per una e non prevede un report finale delle

risposte salvate;

- i c.d. Quadri di riferimento della prova scritta, pubblicati sul sito internet istituzionale del MIUR in data 17.10.2018, nonché dei criteri valutazione della prova scritta d'esame, come adottati dalla Commissione giudicatrice del suddetto corso-concorso nazionale e/o dalle rispettive Sottocommissioni, e dei relativi verbali di loro approvazione, di data ed estremi non noti;

- lo sconosciuto provvedimento adottato dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 13, DM. MIUR 3.8.2017, n. 138, con il quale il medesimo Comitato ha redatto i quesiti a risposta aperta somministrati ai candidati nell'ambito della prova scritta del concorso suddetto, anche nella parte in cui ha previsto tra i quesiti a risposta aperta non di lingua la risoluzione di un "caso pratico".

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza con cui parte ricorrente chiede di poter essere autorizzato a procedere all'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami;

Considerato che è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei candidati utilmente inseriti nell'elenco degli ammessi a sostenere la prova del concorso in esame;

Visto l'elevato numero dei controinteressati attualmente inseriti nell'elenco degli ammessi a sostenere la prova orale del concorso in questione nonché le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi.

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod.proc. amm., autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR nonché, ove esistenti, degli Uffici Scolastici Regionali interessati dal quale risulti:

1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro

generale del ricorso;

2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;

4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti le posizioni utili in ciascuna delle graduatorie regionali impugate;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti;

b.- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.U.R. e gli USR hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali - previa consegna, da parte ricorrente, di copia dei ricorsi introduttivi e dei motivi aggiunti, della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. e, ove dotati di autonomi siti, gli USR resistenti:

c.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti, della presente

ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovranno, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Considerato che si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in €100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito.

P.Q.M.

dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 7 giugno 2019.

Il Presidente
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO